



CAPITANERIA DI PORTO DI SEDE DI DIREZIONE MARITTIMA
DI VENEZIA

ORDINANZA N. (vds riquadro a stampa)

Il sottoscritto CA (CP) Enrico CASTIONI, Capo del Circondario marittimo e Comandante del porto di Venezia,

VISTO il messaggio in data 09/09/2026, di Nave ETNA della Marina Militare italiana;

VISTO il messaggio in data 18/09/2026, di Nave TRITONE della Marina Militare italiana;

VISTO il messaggio in data 21/09/2026, di Nave MOROSINI della Marina Militare italiana;

VISTO il messaggio in data 21/09/2026, di Nave VESPUCCI della Marina Militare italiana;

CONSIDERATO CHE in occasione della XV edizione del “*Trans-Regional Seapower Symposium*”, organizzata dalla Marina Militare e in programma a Venezia nei giorni 6 e 7 ottobre 2026, faranno scalo nel porto di Venezia le unità della Marina Militare MOROSINI, TRITONE, ETNA e VESPUCCI, la cui partenza è prevista entro il giorno 10 ottobre 2026;;

RITENUTO opportuno adottare specifiche misure prudenziali e precauzionali finalizzate a garantire la sicurezza della navigazione, la sicura permanenza all’ormeggio delle predette unità e la salvaguardia della pubblica incolumità;

VISTO il “*Regolamento per il servizio marittimo e la sicurezza della navigazione nel porto di Venezia*”, approvato con propria Ordinanza n.10/2023 in data 09 marzo 2023 e ss.mm./ii.;

VISTA la Legge n. 28 gennaio 1994, n.84 e ss.mm./ii. – “*Riordino della legislazione in materia portuale*”;

VISTI gli articoli 17, 30 e 81 del Codice della Navigazione, nonché gli articoli 59 e 515 del relativo Regolamento di esecuzione – parte marittima.

ORDINA

Articolo 1

(Area di esclusione)

Dal 04 ottobre 2026 e sino alla partenza di ciascuna delle unità interessate, e comunque non oltre il 10 ottobre 2026, negli specchi acquei portuali circostanti:

- Nave MOROSINI e Nave ETNA, ormeggiate a Riva Sette Martiri,
- Nave VESPUCCI, ormeggiata a Riva San Biagio;
- Nave TRITONE, ormeggiata al pontile Marani,

è istituita, per l'intera durata della rispettiva permanenza all'ormeggio, un'area di esclusione a mare (*exclusion zone*) estesa per una distanza di 30 (trenta) metri dal perimetro esterno di ciascuna unità navale.

All'interno della predetta area sono vietati l'accesso, la navigazione, la sosta e l'ancoraggio di qualsiasi unità, natante o galleggiante.

Sono escluse dai divieti di cui al presente articolo le unità della Marina Militare, della Guardia Costiera, delle Forze di polizia, i mezzi impiegati in attività di soccorso, le unità dei servizi tecnico-nautici, nonché quelle impiegate nelle operazioni portuali o nelle attività di assistenza alle unità militari e, comunque, espressamente autorizzate dall'Autorità marittima.

Le unità autorizzate ad accedere all'area di esclusione dovranno procedere con la massima prudenza, adottando ogni cautela necessaria a non arrecare pregiudizio alla sicurezza delle unità militari all'ormeggio, della navigazione e della pubblica incolumità.

Articolo 2

(Disposizioni finali e sanzionatorie)

I contravventori della presente ordinanza, salvo che il fatto costituisca diversa e/o più grave fattispecie illecita, saranno sanzionati ai sensi:

- dell'art. 53, comma 4, del Decreto legislativo n.171/2005 e ss.mm./ii., se alla condotta di un'unità da diporto;
- dell'art. 1174, comma 1, ovvero dell'art. 1231 del Codice della Navigazione, negli altri casi e a seconda della fattispecie.

Inoltre, i contravventori saranno ritenuti responsabili civilmente dei danni che possono derivare alle persone e/o alle cose in conseguenza dell'avvenuta trasgressione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente Ordinanza che sarà immediatamente esecutiva dalla sua pubblicazione nell'apposita sezione del proprio sito web istituzionale www.guardiacostiera.gov.it/venezia.

Venezia, li (data della firma digitale)

**IL COMANDANTE
CA (CP) Enrico CASTIONI**

Firmato Digitalmente da/Signed by:

ENRICO CASTIONI

In Data/On Date:

giovedì 1 ottobre 2026 18:07:59